


**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
MACERATA**

Misure organizzative per la trattazione delle udienze della Commissione dal 31 luglio 2021

IL PRESIDENTE


Visto il proprio decreto DF.DFCTPMC 391 del 21 aprile 2021, contenente le misure organizzative per la trattazione delle udienze nel periodo di emergenza COVID 19 fino al 31 luglio 2021; visto il D.L. 105/21, che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021; ritenuto che debbano confermarsi le indicazioni di cui al precedente citato decreto

P.Q.M.

- 1) autorizza, per tutto il periodo di stato di emergenza COVID 19, la trattazione delle udienze della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata mediante collegamento da remoto, disponendo che il collegamento sia attuato mediante l'uso del software Skype for Business nelle modalità di cui all'art. 2 del citato Decreto DF del 11/11/20;
- 2) dispone che le parti possano chiedere, a mezzo PEC e PTT, la trattazione da remoto almeno dieci giorni liberi prima della data di udienza; il Presidente del Collegio dovrà accertare se sussistono le condizioni per svolgere l'udienza da remoto, tenendo conto della disponibilità delle dotazioni informatiche dell'ufficio e dei componenti del collegio, della eventuale concomitanza di altre udienze da remoto, che potrebbero inficiare il collegamento, nonché di ogni altra circostanza che possa condizionare il corretto svolgimento dell'udienza;
- 3) la decisione del Presidente del Collegio sarà comunicata, a mezzo PEC, senza indugio alle parti dalla Segreteria;
- 4) in caso di decisione positiva, la Segreteria invierà alle parti una seconda comunicazione, a mezzo PEC, almeno tre giorni prima dell'udienza, con indicazione del link per la partecipazione all'udienza da remoto;
- 5) in caso di mancata richiesta di trattazione da remoto, o in caso di decisione negativa sulla richiesta della parte di udienza da remoto, le udienze si terranno sulla base degli atti, come previsto dal comma 2 dell'art. 27, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; nel caso di presentazione di tale istanza di discussione, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali, e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica; nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia sarà rinviata ad altra udienza con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Si comunichi a tutti i giudici tributari, al Dirigente Amministrativo, agli Ordini Professionali, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Macerata 28 luglio 2021


Il Presidente
Dott.ssa Carla Fazzini